

9. Nelle prestazioni di servizi l'obbligo di emissione della fattura sorge con il pagamento

FONTE	Comm. Trib.Reg. Emilia Romagna
RIFERIMENTO	Sentenza n. 1251 dell'11.04.2017

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 1251 dell'11 aprile 2017, ha ribadito che nelle prestazioni di servizi tra soggetti residenti, in assenza di fatturazione anticipata, l'Iva è dovuta al momento del pagamento del corrispettivo in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DPR 633/72, l'imposta diviene esigibile soltanto all'atto del versamento. Solo al verificarsi del pagamento sorge pertanto l'obbligo di emettere la relativa fattura da parte del prestatore ai sensi dell'art. 21, del DPR 633/72) e a detto fine non riveste alcuna rilevanza l'ultimazione della prestazione.

Nel caso esaminato dai giudici regionali l'Amministrazione finanziaria contestava ad una società l'omessa fatturazione di servizi di ristrutturazione di un fabbricato, eseguiti negli anni 2008-2011 e resi al proprio socio e amministratore.

Nello specifico l'amministrazione contestava il fatto che, a fronte di lavori per circa 882.000 euro, il prestatore avesse emesso soltanto una fattura per 20.000 euro più Iva.

La Commissione tributaria di primo grado accoglieva la tesi dell'ufficio, ritenendo che, pur in assenza del pagamento del corrispettivo, l'Iva fosse divenuta esigibile già alla data di ultimazione delle prestazioni, sulla base della considerazione che il principio generale contenuto nell'articolo 6, comma 3, del DPR n. 633/1972, non potrebbe essere interpretato nel senso di lasciare al prestatore la facoltà di determinare il momento in cui versare le imposte. Secondo gli stessi giudici infatti, dato che ai fini delle imposte dirette secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 2, lettera b del TUIR, le prestazioni rese assumono rilevanza nell'esercizio in cui sono ultimate, anche ai fini Iva

tale momento determina il sorgere del pagamento del tributo.

Secondo la Commissione tributaria regionale, invece, la regola contenuta nel DPR n. 633/72 ha carattere cogente e non può essere influenzata dalle ragioni di fatto (scelte delle parti) che hanno determinato il mancato pagamento.

In particolare i giudici hanno sottolineato che se non vi è il pagamento, sussiste soltanto una facoltà (e non un obbligo) per il prestatore di emettere la relativa fattura per tutto o parte del corrispettivo pattuito; inoltre, non sussiste sulla base della normativa in vigore alcun effetto di trascinamento in base al quale, determinandosi la rilevanza reddituale delle prestazioni di servizi in virtù della loro ultimazione, tale momento debba assumere rilevanza anche ai fini Iva.

Diverse sono infatti le finalità e la normativa di riferimento per le imposte dirette e per l'Iva.

Con richiamo all'orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 21621/2016, nonché alle disposizioni della direttiva IVA (2006/112/CE) e alle relative norme attuative del DPR n. 633/72, nella sentenza si osserva altresì che, secondo l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, gli Stati membri possono stabilire, per talune operazioni, che l'imposta diventi esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo. E questa facoltà è stata esercitata dall'Italia proprio con l'introduzione della regola generale, prevista dall'art. 6, comma 3, del DPR n. 633/72, per il quale rileva il pagamento del servizio ai fini dell'esigibilità dell'imposta.

Per completezza d'argomento va anche segnalato che detto orientamento è condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate che nella circolare n. 16/2012 emanata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge comunitaria 2010 (L. n. 217/2011) ha precisato che per le sole prestazioni generiche (articolo 7-ter, Dpr 633/72) con

Normativa fiscale

soggetti passivi non residenti assume rilevanza l'ultimazione della prestazione, mentre negli altri casi è rilevante il pagamento e ciò rende ancora

più incomprensibile la contestazione operata nei confronti della società contribuente e sfociata nella sentenza in esame.

10. Brexit-UE: fino a giugno 2018 regole fiscali invariate

FONTE

Pubblicistica

Come noto a fronte della consultazione referendaria svoltasi il 23 giugno 2016 la Gran Bretagna ha scelto di uscire dalla Unione Europea.

A fronte di ciò come devono essere gestite le fatture d'acquisto ricevute da fornitori britannici soggetti passivi d'imposta residenti in Gran Bretagna o le fatture di vendita da emettere a clienti soggetti d'imposta residenti o aventi sede in detto stato?

In proposito va segnalato che l'uscita del Regno Unito dalla Unione europea si concluderà solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo di un accordo tra la Ue e il Regno Unito, volto a definire le modalità di tale uscita.

Per giungere al completamento dell'iter, si prevede un tempo di due anni, a partire dallo scorso 23 giugno 2016 (data della consultazione referendaria) e fino ad allora, il Regno Unito continuerà ufficialmente a far parte dell'Unione europea e dovrà essere trattato fiscalmente come Paese comunitario, con tutti gli obblighi conseguenti per le operazioni di compravendita di beni e di servizi tra Regno Unito e Italia.

11. Imminente la riapertura dei termini per l'accesso al credito d'imposta per gli interventi effettuati nel 2016 di bonifica dall'amianto delle strutture produttive

FONTE	Ministero dell'Ambiente
RIFERIMENTO	Comunicato del 17 maggio 2017

Con comunicato del 17 maggio 2017 pubblicato sul proprio sito web istituzionale, il Ministero dell'Ambiente ha reso noto che sarà a breve riaperta la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta per la bonifica dall'amianto di strutture produttive effettuata nel 2016.

Il Ministero dell'Ambiente ha preso in considerazione la riapertura dei termini (prima fissati al 31 marzo 2017) per la presentazione delle domande a seguito dell'elevato numero delle istanze presentate, della loro eterogeneità e della difformità della documentazione trasmessa da parte delle imprese, determinati da casi particolarmente complessi.

Le imprese che pur avendo effettuato detti interventi di bonifica nel 2016 non hanno presentato la domanda nei termini potranno quindi godere di una nuova opportunità.

Potranno beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che hanno effettuato interventi di bonifica dell'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Sono ammessi al credito d'imposta i costi per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono inoltre ammesse anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10 per cento delle spese complessive

sostenute, con un tetto massimo di 10.000 euro per ciascuno dei progetti di bonifica.

La norma specifica il termine "rimozione e smaltimento", facendo riferimento a lastre in amianto, coperture in eternit, tubi, canalizzazioni e contenitori per fluidi e sistemi di coibentazione in amianto.

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 50 % delle spese sostenute per gli interventi e spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta per ogni progetto di bonifica sia almeno pari a 20.000 euro e il costo totale non ecceda l'importo di 400.000 euro per ogni impresa.

Le spese sostenute devono essere certificate da un apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

La normativa sancisce inoltre che il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normative nazionali, regionali o comunitarie.

Una volta riaperta la procedura, le imprese saranno chiamate a presentare una domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in cui dovrà essere specificato il costo complessivo degli interventi, l'ammortare delle singole spese ammissibili e del credito d'imposta richiesto assieme alla certificazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dal piano di lavoro del progetto di bonifica, dalla comunicazione all'ASL di avvenuta

Normativa fiscale

ultimazione dei lavori, dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti "de minimis".

Le imprese che intendono provare ad ottenere il contributo possono quindi già attivarsi per il recupero di tutta la documentazione utile, poiché la nuova procedura ricalcherà probabilmente quella già svoltasi fino a marzo 2017.

A distanza poi di 90 giorni dalla presentazione delle domande, il Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare comunicherà all'azienda l'esito dell'istruttoria e, in caso di esito positivo, anche l'importo del credito di imposta spettante.

Quest'ultimo sarà ripartito e utilizzato in tre quote da parte delle aziende e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito. La prima quota annuale sarà subito utilizzabile in compensazione.

7. Le indicazioni dell'INPS per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di mobilità e disoccupazione

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Messaggio n. 2243 del 31.05.17

La disciplina dell'apprendistato è stata riformata dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che, all'art. 47 dispone che, per la loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i beneficiari di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione.

In tal caso, oltre al divieto di recedere alla fine del periodo formativo dando semplicemente il preavviso, per i lavoratori beneficiari di mobilità, opera:

- a) la contribuzione a carico del datore di lavoro ridotta al 10% per i primi 18 mesi;
- b) per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, al datore è erogato un contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per 12, 24 o 36 mesi nelle diverse ipotesi;

Con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017 l'Inps ha finalmente fornito le indicazioni operative per le suddette assunzioni che di seguito si riassumono.

Beneficiari di indennità di mobilità - Per l'assunzione in apprendistato professionalizzante dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, occorre tener conto di quanto segue:

- a) l'aliquota contributiva a carico del datore, per i primi 18 mesi dall'assunzione, è pari al 10%, a prescindere dal fatto che si tratti di datore che occupa fino a 9 o da 10 dipendenti in su;
- b) non è dovuta la contribuzione di finanziamento per la NASpl;
- c) l'aliquota a carico dell'apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo formativo: e quindi per un massimo di 3 anni;

d) secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi (a differenza dell'apprendistato "ordinario") in capo al datore non sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione;

e) trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, a favore del datore opera un incentivo economico pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo (con un massimo di 12 mesi, 24 per i lavoratori di età superiore a 50 anni, ulteriormente elevati a 36 mesi per particolari territori).

Assunzioni dalla mobilità nel 2017 -

Ricordando che la Riforma Fornero ha abrogato le nuove iscrizioni alle liste di mobilità e le assunzioni agevolate ex art. 8 e 25 legge n. 223/1991 dal 1° gennaio 2017, nel messaggio n. 2243/2017 l'Inps ha precisato che l'abrogazione di tali disposizioni a partire dal 2017, non fa cessare il regime speciale per le assunzioni in apprendistato professionalizzante dei lavoratori in esame.

Pertanto, le agevolazioni contributive ed economiche ex art. 47, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015 per l'apprendistato dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità restano in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 (i cui effetti si protraggono dopo tale termine), ma anche per quelle effettuate dal 1° gennaio 2017: in pratica fino a quando saranno erogate le indennità di mobilità si possono effettuare tali assunzioni.

Beneficiari di trattamento di disoccupazione -

I lavoratori interessati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015 sono solo i beneficiari di una di queste tipologie di trattamento di disoccupazione: NASpl; Aspi e

Lavoro e previdenza

MiniASpl; Indennità speciale di disoccupazione edile; Indennità di disoccupazione per i co.co.co. (DIS-COLL); più tutti i soggetti che, avendo chiesto il trattamento, abbiano comunque titolo alla prestazione pur non avendola ancora percepita.

Il regime contributivo dei lavoratori assunti in apprendistato in questa specifica ipotesi è quello delle "normali" assunzioni in apprendistato professionalizzante, salve le specifiche deroghe contemplate dalla legge.

Nel dettaglio, si applica:

a) la riduzione contributiva, a carico datore, nella misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo formativo (massimo 3 anni, elevabili a 5 per il settore artigiano edile e non): l'aliquota contributiva a carico datore per il periodo di apprendistato è pari al 10%; invece per i datori fino a 9 dipendenti, essa è pari all'1,5% nel 1° anno di contratto, al 3% nel 2° anno, e al 10% negli anni successivi al 2°;

b) la contribuzione di finanziamento NASpl (in misura pari all'1,31%), e per i fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 25, legge n. 845/1978 (0,30%);

c) l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione (massimo 3 anni, aumentato a 5 per l'artigianato edile e non);

d) in virtù dell'art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i benefici contributivi in capo al datore non sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione (come invece avviene nell'apprendistato "ordinario").

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto, per effetto dell'art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l'aliquota contributiva a carico datore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del

datore di lavoro, e così anche quella a carico del lavoratore.

Infine, a differenza dell'apprendistato professionalizzante per i percettori di mobilità, l'art. 47, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015, non ha disposto incentivi economici per i datori che assumono in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

Comunicazione di assunzione - Allo scopo di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamenti di disoccupazione, l'INPS fa presente che sta progettando l'automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un'apposita procedura telematica che da riscontro al datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle predette condizioni in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell'indennità di mobilità, comunica al contempo l'importo dell'incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.

In attesa dell'avvio di detta procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base del format indicato dall'INPS (allegato n. 1 alla circolare), alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi.

L'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all'azienda e all'intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende.

Lavoro e previdenza

8. La riduzione contributiva per la erogazione dei premi di risultato introdotta dalla “Manovra correttiva”

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	Art. 55 del D.L. n. 50/2017

Come noto nell’ultimo decennio, con il proposito di favorire la partecipazione attiva dei lavoratori del settore privato al conseguimento dei risultati aziendali, il legislatore ha adottato misure di convenienza fiscale consistenti nella c.d. “detassazione” dei redditi percepiti in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza realizzati dalle imprese.

In particolare, detta agevolazione, introdotta in forma sperimentale a partire dal secondo semestre dell’anno 2008 (inizialmente fruibile anche in relazione a prestazioni di lavoro straordinario o supplementare) nel corso degli anni, ha poi assunto una configurazione più specifica per essere applicata ad elementi di retribuzione direttamente collegati ai risultati conseguiti dalle imprese.

Dopo una sospensione avvenuta nell’anno 2015 per mancanza delle necessarie coperture finanziarie, l’agevolazione è stata reintrodotta “a regime” a partire dall’anno 2016, prevedendo altresì una misura di maggior favore per i premi di risultato erogati da aziende che attuino politiche di coinvolgimento attivo dei lavoratori al perseguimento dei risultati aziendali (c.d. coinvolgimento “paritetico” dei lavoratori).

Con la Manovra correttiva (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 55), il maggior beneficio fiscale previsto fino al 23 aprile 2017 a favore dei lavoratori è stato sostituito dalla riduzione dei contributi previdenziali a carico degli stessi (azzeramento dei contributi su una quota imponibile massima pari ad euro 800,00).

La nuova disposizione è applicabile pertanto esclusivamente per erogazione di premi di risultato disciplinati

dalla contrattazione collettiva territoriale od aziendale (c.d. di “secondo livello”) stipulata successivamente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame).

Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti che prevedono esclusivamente la detassazione a favore del dipendente.

Il beneficio fiscale è destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel corso dell’anno precedente (2016) non abbiano superato il limite di reddito pari ad euro 80.000,00.

Il beneficio fiscale applicabile si concretizza in:

– Tassazione agevolata con aliquota del 10% (imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) per premi di produttività di ammontare variabile erogati:

- a) in denaro
- b) sotto forma di partecipazione agli utili di impresa

– Detassazione totale dei trattamenti di “welfare aziendale” fruiti in alternativa ai premi in denaro ed anche se resi sotto forma di voucher in formato cartaceo od elettronico (non cedibili a terzi, con importi non integrabili dal lavoratore e non monetizzabili) e relativi a:

- a) prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria,
- b) servizi asili nido, borse di studio a familiari
- c) cessione di prodotti dell’azienda al valore normale
- d) contributi ad enti o casse a fini assistenziali
- e) contributi versati al fondo di previdenza complementare

– Decontribuzione parziale dei premi di produttività per le aziende che coinvolgono

Lavoro e previdenza

pariteticamente i dipendenti nell'organizzazione del lavoro.

Fermo restando la totale esenzione dall'Irpef per tutti i premi di risultato convertiti in servizi di "welfare aziendale" erogati dalle imprese, l'importo massimo per il quale è possibile fruire della tassazione agevolata con imposta sostitutiva è limitato ad euro 3.000,00 da considerarsi al netto dei contributi previdenziali (nonchè al lordo della ritenuta del 10%).

Per i lavoratori coinvolti pariteticamente nell'organizzazione di lavoro è prevista poi una ulteriore misura agevolativa che, per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva in esame, risulta ora diversificata in base al periodo di stipula del contratto collettivo di secondo livello e cioè:

– per i premi stabiliti da contratti stipulati entro il 23 aprile 2017 è prevista l'elevazione del tetto detassabile da 3.000,00 a 4.000,00 euro;

– per i premi stabiliti da contratti stipulati a partire dal 24 aprile 2017 è prevista una decontribuzione da calcolarsi sul tetto massimo di euro 800,00 pari a:

a) esenzione totale dei contributi a carico dipendente

b) riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro

In pratica le modifiche apportate dalla Manovra correttiva penalizzano la convenienza del lavoratore (rispetto alle misure previgenti), ma incentivano il datore di lavoro al coinvolgimento attivo dei dipendenti riducendo il carico contributivo aziendale.

Va, tuttavia, anche evidenziato che a fronte della misura agevolativa viene corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo a fini pensionistici, e pertanto, al fine di valutare la convenienza per il lavoratore andrà valutato anche detto aspetto valido ai fini della determinazione della pensione.

Il coinvolgimento "paritetico" dei lavoratori può essere realizzato, secondo indicazione esemplificativa fornita dal decreto interministeriale, mediante costituzione di gruppi di lavoro composti da lavoratori e responsabili aziendali per il monitoraggio degli obiettivi da raggiungere, che non rappresentino tuttavia una mera attività di consultazione o formazione del personale.

Per accedere agli incentivi l'erogazione delle somme da corrispondere, nonché la somministrazione dei servizi di "welfare aziendale", devono essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva di secondo livello (contratti territoriali o aziendali) che dovranno:

– essere stipulati con la partecipazione alternativamente delle:

a) associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

b) rappresentanze sindacali aziendali (RSA);

c) rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

– prevedere il deposito presso la competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (ex DTL) inderogabilmente entro 30 giorni, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni ministeriali (decreto 25 marzo 2016) in modalità esclusivamente telematica accessibile dalla sezione dedicata del portale "Cliclavoro" del Ministero del Lavoro

– contenere indicazioni circa i criteri di misurazione e di verifica degli indici che consentono di valutare l'effettivo raggiungimento (e non il mero perseguimento) di uno o più dei seguenti incrementi:

1) produttività

2) redditività

3) qualità

4) efficienza

5) innovazione.

Non potranno pertanto essere assoggettati ad imposta sostitutiva i premi di risultato erogati in virtù di previsione stabilite in:

Lavoro e previdenza

- Contratti Collettivi Nazionali (CCNL)
- Contratti individuali anche se applicati a più soggetti (c.d. contratti individuali plurimi).

Inoltre, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 i criteri di misurazione andranno individuati in:

- aumento di produzione
- risparmio fattori produttivi
- miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.

Le decorrenze delle agevolazioni nelle misure in vigore sono rispettivamente:

- 1° gennaio 2017: incremento del tetto assoggettabile ad imposta sostitutiva (da Euro 2.000,00 ad Euro 3.000,00) e del reddito di riferimento dell'anno precedente (da Euro 50.000,00 ad euro 80.000,00)
- 1° gennaio 2017: incremento del tetto assoggettabile ad imposta sostitutiva per i lavoratori "pariteticamente coinvolti" (da euro 2.500,00 ad euro 4.000,00), in vigore solo per i contratti di secondo livello stipulati entro il 23 aprile 2017;
- 24 aprile 2017: introduzione decontribuzione destinata ad aziende e lavoratori "pariteticamente coinvolti".

9. Tirocini formativi e di orientamento: approvate le nuove linee guida dalla conferenza Stato-Regioni

FONTE	Conferenza Stato-Regioni
RIFERIMENTO	Accordo del 25 maggio 2017

Il 25 maggio 2017, la Conferenza Stato-regioni ha siglato l' accordo sulle nuove "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" che sostituiscono le Linee guida approvate il 24 gennaio 2013 in attuazione della legge n. 92 del 2012 c.d. legge Fornero.

Oggetto delle Linee guida sono i tirocini extracurricolari ovvero i tirocini – formativi, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo – che si svolgono al di fuori di un percorso formale di istruzione o formazione, anche universitaria, e che costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata a creare un contatto tra il tirocinante e il mondo del lavoro, contribuendo all'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze e competenze professionali.

Le principali novità rispetto alle precedenti Linee guida riguardano: il superamento della suddivisione dei tirocini in tre distinte tipologie con differenti destinatari e differenti limiti massimi di durata; la previsione di una durata massima di 12 mesi per tutti i tirocini salvo per quelli rivolti alle persone disabili, per i quali viene confermata la durata massima di 24 mesi; l'introduzione di una durata minima del tirocinio pari a 2 mesi, nella generalità dei casi, a 1 mese per i tirocini stagionali e a 14 giorni per i tirocini che vedono coinvolti studenti durante il periodo estivo.

Altra interessante novità concerne l'esplicita inclusione tra i possibili destinatari dei tirocini dei soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione e dei lavoratori a rischio di disoccupazione che, secondo la definizione dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo

n. 150 del 2015, sono i lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento, anche durante il periodo di preavviso.

Tale previsione è conforme ai più recenti orientamenti, secondo i quali le misure di politica attiva del lavoro non sono indirizzate esclusivamente ai disoccupati, ma possono riguardare anche persone già occupate che desiderano migliorare la loro posizione o semplicemente trovare un'altra occupazione.

L'indennità minima da corrispondere al tirocinante resta quella di 300 euro lordi mensili fissata con le precedenti linee guida, ferma restando la facoltà delle Regioni di aumentarla. Tuttavia viene precisato che l'indennità può essere erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Le Linee guida specificano, poi, i casi nei quali non è possibile ospitare tirocinanti, per esempio nel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali, o di imprese che abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 12 mesi precedenti e che prevedano di impiegare i tirocinanti in attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori licenziati. In entrambi i casi, il divieto è superabile se si raggiunge un accordo con le organizzazioni sindacali.

Invariati i limiti precedenti di un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, di 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato, le nuove linee guida introducono una premialità per incentivare l'assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti potranno superare il limite del 10% se avranno assunto almeno il 20%

Lavoro e previdenza

dei tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto di almeno sei mesi, anche part time al 50 per cento. Con proporzione crescente rispetto alle percentuali di stabilizzazione, la nuova premialità consente di attivare fino a 4 tirocini oltre il limite del 10%, nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Quanto alle modalità di attivazione dei tirocini, il soggetto promotore e il soggetto ospitante stipulano una convenzione, sulla base di modelli definiti dalle regioni e dalle province autonome, alla quale è allegato il progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante. Il PFI, il cui modello è allegato alle Linee guida, definisce gli obiettivi formativi da conseguire, la durata del tirocinio, l'orario giornaliero e settimanale, l'indennità corrisposta al tirocinante, che non può essere inferiore a 300 euro lordi, le garanzie assicurative e le attività che saranno svolte dal tirocinante in base alle aree di attività contenute nella classificazione dei settori economico-professionali di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio

nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Le Linee guida disciplinano poi in maniera specifica l'attestazione finale rilasciata al tirocinante al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale (che raccoglie tutta la documentazione utile alla valutazione del tirocinio), nella quale sono riportate le attività effettivamente svolte con riferimento alle varie aree di attività, al fine di agevolare la trasparenza e la spendibilità delle competenze acquisite.

Infine, le Linee guida contengono un paragrafo dedicato alle misure di vigilanza, al controllo ispettivo sul corretto utilizzo dei tirocini e alle sanzioni applicabili in caso di violazione.

Il paragrafo contiene anche alcuni criteri generali in base ai quali le regioni e le province autonome potranno, eventualmente, introdurre apposite sanzioni graduandole a seconda che le violazioni riscontrate siano sanabili o non più sanabili.

Con la sottoscrizione dell'accordo, le regioni si sono impegnate a recepire con proprie disposizioni le nuove Linee guida entro sei mesi dall'accordo, ferma restando la facoltà di prevedere disposizioni di maggior tutela.

10. Nullo il regolamento aziendale che impedisca al lavoratore in part time di svolgere un altro impiego a tempo parziale

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 13196 del 25.05.17

Con sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato l'assoluta nullità di un regolamento aziendale che preveda l'impossibilità per un lavoratore a tempo parziale di svolgere altra attività lavorativa che non interferisca con lo svolgimento della prima.

Nello specifico secondo la Corte di cassazione la previsione regolamentare che pone il divieto per i dipendenti di svolgere un altro impiego, a prescindere da ogni valutazione sull'effettiva incompatibilità delle attività diverse rispetto ai doveri connessi alla mansione principale, si pone in contrasto con la natura stessa del contratto di lavoro a tempo parziale.

In pratica, secondo la Suprema Corte il datore di lavoro, nel contesto di un part time, non può disporre della facoltà del dipendente di reperire una seconda occupazione al di fuori dei turni per i quali è assunto. L'unico spazio che consenta di salvaguardare l'operatività del regolamento aziendale rispetto ai rapporti di lavoro a tempo parziale, aggiunge la Corte, risiede nella valutazione della incompatibilità in senso relativo, sottoponendo il divieto posto dal regolamento ad una verifica caso per caso

sull'effettiva inconciliabilità del nuovo rapporto di impiego rispetto al primo vincolo contrattuale.

Il caso esaminato dalla Cassazione era relativo al dipendente part time di un Patronato, licenziato per avere svolto, in altro orario, attività lavorativa alle dipendenze di altro datore, a fronte di un regolamento interno che prevedeva l'incompatibilità con qualunque altra forma di impiego.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, evidenziando che la seconda occupazione, oltre a non costituire effettivo pregiudizio per il decoro del Patronato, non poteva integrare gli estremi di un comportamento illecito o biasimevole in considerazione del fatto che il reddito assicurato al lavoratore dal primo rapporto a part time era insufficiente a garantire un sostentamento dignitoso.

In primo grado il ricorso del lavoratore era stato accolto, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione e confermato il licenziamento, affermando che il divieto posto dal regolamento aziendale prefigurasse una incompatibilità di carattere assoluto.

Come innanzi anticipato la Cassazione con la sentenza in esame ha però ribaltato questa conclusione.

4. Per la Cassazione l'indennizzo diretto è applicabile anche nel caso di incidente che coinvolge più veicoli

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Ordinanza n. 3146 del 7.02.2017

Con l'ordinanza n. 3146 del 7 febbraio 2017 la Sez. III della Corte di Cassazione, gli ermellini hanno dato un'interpretazione estensiva dell'ambito di applicabilità del cosiddetto Indennizzo Diretto, previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni in riferimento al quale si era ormai consolidata l'opinione che detta procedura dovesse applicarsi solo in caso di sinistro tra due veicoli.

Con questa pronuncia invece la Suprema Corte ha affermato che l'indennizzo diretto *“è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno.”*

Ai fini dell'applicabilità dell'indennizzo diretto, pertanto, secondo la Cassazione non è rilevante il

numero di veicoli coinvolti bensì la ripartizione della responsabilità e nello specifico la circostanza che gli altri mezzi coinvolti non abbiano causato neppure in minima parte il danno.

Il sistema previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni infatti, sottolinea la Suprema Corte, *“risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”*.

In caso di sinistro tra più veicoli, pertanto, per rivolgere la richiesta di risarcimento nei confronti della propria assicurazione (indennizzo diretto) il danneggiato dovrà assicurarsi che la responsabilità sia di una solo delle controparti.

Adempimenti aziendali

3. Entro il 16 giugno 2017 versamento della prima rata di IMU e TASI

FONTE

Pubblicistica

Entro il termine del 16 giugno 2017 deve essere effettuato il pagamento dell'acconto dell'IMU (imposta comunale sugli immobili) e della TASI (tassa sui servizi indivisibili) relative al 2017.

Ai fini del versamento in acconto di detti tributi locali, devono essere applicate le aliquote in vigore per il 2016, mentre con il versamento del saldo di dicembre si dovranno applicare le nuove aliquote eventualmente deliberate dal Comune ove si trova l'immobile.

L'IMU è dovuta da tutti i proprietari di immobili o da chi detiene diritti reali di godimento sugli stessi.

Pertanto, anche per il 2017 sono soggetti passivi dell'IMU:

- il proprietario dell'immobile;
- l'usufruttuario;
- il titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d'uso;
- il locatario di bene in leasing e il concessionario di beni demaniali.

Sono però esonerati dal versamento dell'IMU i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sulle seguenti categorie di immobili:

- abitazioni principali non di lusso e quindi appartenenti alla categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze (le pertinenze dell'abitazione principale ammesse all'esonero IMU sono esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna di esse);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 del Ministro

delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il Ministro delle Politiche per la

famiglia e il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive;

- i beni merce che non devono essere stati locati nemmeno per parte d'anno.

La TASI fino al 31 dicembre 2015 era dovuta da chiunque possedesse o detenesse a qualsiasi titolo fabbricati o aree edificabili come definiti ai fini IMU. Dal 2016 in base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, non sono più soggetti a TASI gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

È, quindi, stata estesa anche ai fini TASI l'agevolazione prevista a fini IMU.

Il calcolo della base imponibile TASI va effettuato secondo le regole previste per l'IMU.

Ottenuta la base imponibile, ad essa occorre applicare le aliquote fissate dal Comune di ubicazione dell'immobile.

Dal 2015 la tempistica di versamento della TASI (e della delibera comunale da applicare) è pienamente allineata a quella dell'IMU secondo le regole di cui innanzi.

Il **versamento di IMU e TASI** va effettuato con il mod. F24 o in alternativa con il mod. F24 semplificato per i non titolari di partita Iva.

Il pagamento dovrà essere effettuato all'unità di euro, pertanto con arrotondamento:

- per difetto, se la frazione è \leq a 49 centesimi;
- per eccesso, se la frazione è $>$ a 49 centesimi;

Adempimenti aziendali

per ciascun rigo del Modello F24.

In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di conto corrente postale indicante

il numero di c/c "1008857615", valido per tutti i Comuni sul territorio nazionale.

5. Ai contratti di leasing traslativo applicabili le disposizioni del Codice Civile per la vendita con patto di riservato dominio

FONTE	Corte d'Appello di Napoli
RIFERIMENTO	Sentenza n. 723 del 16.02.2017

La Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 723 del 16 febbraio 2017 ha chiarito che il contratto di leasing si definisce "traslativo" quando il bene, alla scadenza del rapporto, ha un valore superiore a quello stabilito per l'opzione di acquisto e poiché in tal caso i canoni versati costituiscono anche una quota del prezzo del successivo trasferimento di proprietà, al contratto di leasing si può applicare per analogia la disciplina prevista dal Codice civile per la vendita con patto di riservato dominio.

Nel caso oggetto della sentenza in esame, una curatela fallimentare aveva chiesto la condanna di una società finanziaria a restituire le somme incassate a titolo di canoni per il leasing di un'automobile non riscattata dal fallito ma riconsegnata alla stessa società locatrice.

Con sentenza del 2012 il tribunale aveva condannato la società finanziaria al pagamento di 18.000 euro in favore della curatela, corrispondenti all'importo dei canoni versati dalla società fallita nel corso degli anni.

La società di leasing ha allora presentato ricorso in appello contestando che il giudice di primo grado aveva errato nel proprio ragionamento in quanto aveva considerato il leasing assimilabile ad una vendita con riserva di proprietà.

Secondo la società di leasing invece il giudice avrebbe dovuto considerare i canoni quali corrispettivo del godimento del bene locato all'impresa poi fallita.

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza in esame, ha però respinto il ricorso osservando che, come chiarito dalle Sezioni Unite dalla Cassazione con sentenza n. 65/1993, esistono

due forme di leasing finanziario. Una, «*caratterizzata da una stretta ineranza del contratto alle finalità dell'impresa*», che ha durata «*pari all'obsolescenza tecnico-economica del bene*» e ha funzione esclusivamente finanziaria. L'altra che consente alle parti di realizzare un effetto traslativo del bene ed in cui non rilevano né la figura soggettiva di un imprenditore né la durata del contratto, che è inferiore al tempo di usura del bene.

A detta seconda tipologia di leasing, nel caso di risoluzione del contratto, si applica in via analogica l'articolo 1526 del Codice civile concernente la risoluzione del contratto di vendita a rate con riserva della proprietà che prevede l'obbligo del venditore di restituire le rate riscosse, ma fa altresì salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa.

La Corte d'Appello ha altresì evidenziato che secondo la stessa Cassazione quando i beni non sono idonei a conservare un apprezzabile valore alla scadenza del rapporto è configurabile il leasing di godimento («*pattuito con funzione di finanziamento*») ed è in questo caso che il pagamento dei canoni rappresenta «*esclusivamente il corrispettivo dell'uso*» degli stessi. Invece, quando, al termine del contratto, i beni hanno «*un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione*», il leasing è traslativo e conseguentemente i canoni «*scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto*».

Nel caso in esame, in cui al momento dell'estinzione del leasing l'autovettura valeva 8.500 euro, importo «*ampiamente superiore*» a quello di 184 euro stabilito per l'opzione di acquisto del bene, secondo i giudici dell'Appello è «*difficilmente dubitabile*» che la locazione finanziaria «*avesse una funzione traslativa*». Pertanto i canoni pagati non avevano solo la

Organizzazione aziendale

funzione di corrispettivo per l'uso del bene, ma comprendevano anche una quota del prezzo in vista del successivo acquisto.

La Corte ha però accolto l'ulteriore motivo d'appello con cui la società finanziaria aveva

chiesto, in subordine, che le fosse riconosciuto un equo compenso per l'uso del mezzo.

Così, in riforma della sentenza del tribunale, ha condannato la finanziaria a restituire alla curatela l'importo di 8.250 euro, pari alla differenza tra la somma versata e il valore del mezzo.

6. Risoluzione e risarcimento al cliente per il contratto di investimento ad alta rischiosità non segnalata dalla banca

FONTE	Corte di Cassazione – I Sez. Civile
RIFERIMENTO	Sentenza n. 13884 del 1.06.2017

Con sentenza n. 13884 del 1° giugno 2017, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che se la banca nasconde all'investitore l'assenza di rating del titolo negoziato, il contratto deve essere risolto per inadempimento e il cliente risarcito per il danno subito.

Nel caso oggetto della pronuncia una giovane aveva chiamato in causa davanti al tribunale di Pavia la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza per difetto di comunicazione in riferimento ad un investimento di circa 24.000 euro effettuato in bond argentini, nell'estate del 2001 alla vigilia del default del paese sudamericano.

Secondo la banca, che aveva vinto entrambi i gradi di merito, gli obblighi di comunicazione erano stati di fatto assolti perché, tra l'altro, la giovane donna aveva già comprato gli stessi titoli due anni prima, ne conosceva la rischiosità e, in ogni caso, l'intento speculativo rappresentava solo il 12,5% dell'intero capitale investito.

La Cassazione però con la sentenza in esame, seguendo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, ha invece sottolineato che *«ogni ragione di pericolosità di un investimento mobiliare deve essere segnalata da parte dell'intermediario, perchè anche un mero elemento sintomatico della rischiosità di un titolo mobiliare - nel caso di specie l'assenza di rating del titolo - se adeguatamente comunicato e valorizzato, potrebbe già da solo, secondo i parametri di normalità, porre il cliente sull'avviso e, se non altro, suscitare in lui un forte dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell'affare»*.

La mancanza di questa informazione essenziale fa quindi scattare anche il nesso di causalità *«da scrutinarsi secondo la regola del "più probabile che non"»*.

Con la sentenza di accoglimento la Suprema Corte ha altresì disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per la quantificazione del danno, oltre alla restituzione del capitale investito rivalutato.

Aspetti fiscali della vendita

2. Procedure ed adempimenti per il contrasto alle frodi IVA nell'acquisto di intraUE di autoveicoli soggetti al regime del margine

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	Circ. Ag. Entrate n. 40/2003 Circ. Ag. Entrate n. 14/2008

L'acquisto intracomunitario di autoveicoli rappresenta attività a rischio di evasione fiscale infatti da anni si registra un meccanismo fraudolento in virtù del quale all'atto della vendita di un'autovettura usata intercorsa tra due operatori comunitari l'Iva risulta sostanzialmente in quanto, il cedente (ad esempio, un soggetto francese) considera la vendita come una cessione intracomunitaria non imponibile nel proprio Paese, ma soggetta a Iva ordinaria nello Stato del cessionario (ad esempio, un operatore italiano), ma quest'ultimo, a sua volta, considera l'acquisto come un'operazione soggetta al regime del margine e quindi a imposta assolta nel Paese del cedente.

In tal modo, nessuno dei due operatori paga l'Iva sullo scambio intracomunitario e, nel nostro esempio, in occasione della rivendita dell'autoveicolo da parte dell'operatore italiano, l'imposta viene applicata secondo il regime del margine e non sul prezzo pieno di vendita.

A fronte di tale situazione, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 40/2003 ha fornito specifiche indicazioni sul trattamento fiscale degli acquisti di autoveicoli usati provenienti da altri Stati dell'Unione europea in relazione alla disciplina del regime del margine.

Nel documento innanzitutto si ricorda che il regime speciale *"ha come scopo quello di evitare una doppia imposizione su beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di Iva, che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata"*.

Pertanto, la successiva commercializzazione degli

autoveicoli usati può essere effettuata con l'applicazione dell'Iva secondo il particolare sistema del margine quando il rivenditore, soggetto d'imposta in Italia, li ha acquistati: a) da un privato consumatore; b) da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione; c) da un soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro; d) da un soggetto passivo (nazionale o comunitario) che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.

Ne consegue che, qualora non ricorrano le suddette condizioni, alla cessione di autoveicoli usati si applica l'imposta nei modi ordinari. *"Pertanto, le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettate a Iva sul margine di profitto per il solo motivo che sono qualificabili come usati, ma occorre verificare caso per caso se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa speciale"*.

Fatte le suddette considerazioni la circolare poi precisa che *"in caso di acquisto di autoveicoli usati da parte di soggetto Iva nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è necessario verificare preliminarmente se il cedente comunitario, che comunque emette fattura senza esposizione dell'imposta, abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria. Infatti, mentre nel primo caso il corrispettivo è già comprensivo di Iva, nell'ipotesi di cessione intracomunitaria l'imposta non risulta applicata in quanto il bene deve assolvere l'Iva nel paese di destinazione, imponendo al cessionario italiano l'adempimento degli obblighi previsti dagli art. 46 e seguenti del D.L. 331 del 1993"*.

Pertanto, per le cessioni effettuate con il regime del margine, è opportuno che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica

Aspetti fiscali della vendita

annotazione che trattasi di operazioni soggette a detto regime. Tuttavia, tale annotazione *“non esime l’acquirente da responsabilità qualora in base a elementi oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale”* (ad esempio, nel caso in cui risulti intestatario dell’autoveicolo un’impresa di noleggio di mezzi di trasporto, che lo ha utilizzato come bene proprio dell’attività, detraendo l’imposta assolta sull’acquisto). In tal caso, quindi, la successiva rivendita non può essere effettuata in regime del margine per cui, *“nel caso di rapporto intracomunitario, il cessionario italiano, soggetto di imposta, dovrà assolvere a tutti gli obblighi sugli acquisti intracomunitari”*.

Di conseguenza, *“se la fattura emessa dal rivenditore comunitario non contiene l’indicazione che la cessione è stata effettuata con il regime del margine, ovvero se pur riportando tale indicazione, è desumibile oggettivamente l’inapplicabilità dello stesso, il cessionario nazionale dovrà assolvere agli adempimenti relativi agli acquisti intracomunitari, prescritti dagli articoli 46 e seguenti del D.L. n. 331 del 1993, effettuando le eventuali variazioni ai sensi dell’art. 26 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 per gli acquisti erroneamente considerati come rientranti nel regime del margine. Per le successive rivendite interne l’operatore italiano dovrà applicare l’iva secondo il sistema ordinario, procedendo a eventuali rettifiche delle cessioni erroneamente effettuate con utilizzo del regime del margine”*.

Con la successiva circolare n. 14/2008 l’amministrazione finanziaria ha poi istituito specifici adempimenti necessari per l’immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel regime del margine proprio al fine di controllo sugli operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime Iva del margine.

La circolare dispone quindi che l’operatore nazionale, che effettua l’acquisto dei predetti

beni da operatori residenti nei Paesi membri dell’Unione europea e che ritiene che l’operazione sia stata correttamente assoggettata al regime del margine deve, prima di richiedere l’immatricolazione, esibire o trasmettere agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti (necessari per ottenere l’immatricolazione dell’autoveicolo):

- fattura di acquisto ricevuta dall’operatore comunitario o altro titolo di acquisto
- carta di circolazione estera
- eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da: a) un privato consumatore; b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione; c) un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro; d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.

A fronte di ciò, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono, in sede di controllo preliminare, esaminare congiuntamente la carta di circolazione e la fattura (o altro titolo d’acquisto) per appurare la presenza di requisiti minimi per la legittima applicazione del regime del margine. In particolare, per consentire una tempestiva immatricolazione delle auto e per non essere di ostacolo agli ordinari flussi commerciali, gli uffici locali devono:

- verificare che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione sia antecedente di almeno sei mesi
- verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo figurino almeno una persona fisica, nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresentino un consumatore finale
- verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi.

In caso di esito positivo di tali riscontri, l’ufficio comunica alla Motorizzazione i dati necessari per

Aspetti fiscali della vendita

l'immatricolazione.

Inoltre, nel caso in cui dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di società/imprese (ipotesi probabile, visto che in alcuni Stati membri non sussiste l'obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari dell'autoveicolo), l'operatore italiano che intende procedere all'immatricolazione deve rendere apposita dichiarazione dalla quale risulti la legittimità dell'applicazione del regime del margine (e cioè che abbia acquistato da un privato consumatore o da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione ovvero da un soggetto passivo d'imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro oppure da un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine).

Detta dichiarazione deve essere corredata da idonea documentazione (ad esempio, la fattura di cessione tra i due soggetti esteri).

Nel caso in cui la documentazione di supporto non sia ritenuta sufficiente (ovvero sia assente), l'ufficio locale attiva una immediata procedura di

controllo, "supportato dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionali e comunitari" per verificare che il veicolo sia assoggettabile al regime del margine.

Infine, la circolare sottolinea che "la procedura descritta – realizzata in funzione di contrasto all'eventuale abuso del regime del margine – è ispirata dalla duplice esigenza della speditezza del riscontro, indispensabile per evitare blocchi non tollerabili nell'immatricolazione degli autoveicoli, e della garanzia sulla sussistenza di requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l'adozione del regime speciale Iva. Pertanto, il riscontro positivo a seguito della procedura sopra descritta, pur consentendo l'immatricolazione dell'autoveicolo, non esclude gli eventuali successivi accertamenti sull'effettiva legittimità dell'applicazione del regime del margine, per verificarne la sussistenza dei presupposti, illustrati nella circolare n. 40/E del 18 luglio 2003, anche sulla base degli elementi di incongruenza che dovessero emergere dall'ulteriore esame della documentazione esibita".